



COMUNE DI ALDENO

(Provincia di Trento)

**PARERE DEL REVISORE LEGALI DEI CONTI SULLA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CON OGGETTO:
"PROPOSTA E APPROVAZIONE COSTITUZIONE
COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE (C.E.R. VALLAGARINA SOC. COOP.)"**

Il sottoscritto Mauro Angeli, nominato, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 20 settembre 2023, revisore legale dei conti unico del Comune di Aldeno (TN) per il triennio 21.09.2023-20.09.2026,

visto

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 "Modificazioni della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo. 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)";
- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
- le LL.PP. n. 1/2005, n. 27/2010 e n. 19/2016;
- lo Statuto comunale ed il Regolamento di contabilità adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 25/10/2018;
- la Direttiva (UE) n. 2018/2001 sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili che ha impegnato gli Stati membri, in tutte le loro articolazioni, a far sì che la quota di energia da fonti rinnovabili, nel consumo finale lordo di energia dell'Unione nel 2030, sia almeno pari al 32% e considerato che tale direttiva è stata recepita in Italia con il D.lgs. n. 8 novembre 2021, n. 199, che ha fissato per l'Italia l'obiettivo minimo del raggiungimento, entro il 2030, di una quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo pari al 30%;

- il Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che ha istituito il quadro per il conseguimento della neutralità climatica;
- che, per assicurare il raggiungimento di questi obiettivi, la Direttiva (UE) 2018/2001 ha impegnato gli Stati membri a promuovere forme di autoconsumo di energia elettrica, sia a livello individuale, che locale e a introdurre nei propri ordinamenti una regolamentazione per le configurazioni di autoconsumo collettivo e delle comunità energetiche;
- che il D.L. n. 162/2019 e, successivamente, il D.lgs. n. 199/2021 hanno introdotto la possibilità di costituire le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER);
- l'art. 31 del D.lgs. n. 199/2021 che ha disciplinato la costituzione ed il funzionamento delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), quale forma di organizzazione dei clienti finali del servizio elettrico, il cui obiettivo principale è quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non di realizzare profitti finanziari;
- la manifestazione di interesse del Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento B.I.M. dell'Adige per la costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile sul territorio consorziale identificato dai Comuni di Nomi (Comune capofila), Besenello, Calliano, Aldeno, Nogaredo e Volano, ai sensi della Direttiva 2018/2001/UE recepita in via provvisoria con la legge 28 febbraio 2020, n. 8 – art. 42 bis Decreto Milleproroghe e successivo DL 199/2021 di recepimento definitivo;
- la presa d'atto della nota S068/2025/1.1.1-2024-82/MN/mb del Servizio per la gestione delle partecipazioni societarie e per le nomine e designazioni della Provincia Autonoma di Trento, riguardante i riferimenti normativi di livello statale e provinciale nonché i documenti di approfondimento, curati da ANCI e dal Consiglio nazionale del Notariato;
- il Business Plan previsionale 2025-2029 della Comunità Energetica Rinnovabile promossa dal BIM Adige Trento redatto da Energy4Com Società Cooperativa – Start Up Innovativa e S.B.;
- la bozza di Statuto e di Atto Costitutivo della Comunità Energetica Rinnovabile C.E.R. Vallagarina Società Cooperativa;
- i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, sulla proposta di adozione della presente deliberazione:
 - dal Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
 - dalla Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;

preso atto che

- la costituzione della Comunità di Energia Rinnovabile "C.E.R. Vallagarina soc. coop." e l'adesione alla medesima con acquisizione di 1 (una) quota sociale per un importo di valore pari ad € 25,00 (euro venticinque/00);
- l'accordo tra i soci fondatori ai sensi del Protocollo d'intesa di cui all'art. 8, comma 3, lett. e) della Legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 e successive Delibera della Giunta provinciale attuative dell'art. 18 bis della LP 1/2005, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1 co. 6 del Protocollo d'intesa approvato con DGP n. 1855/2012, prevede che, fintanto che la società sia riconducibile all'insieme degli enti locali fondatori, l'ente referente in nome e per conto del quale rapportarsi con la società, sia individuato nel Consorzio BIM Adige Trento.

considerato che:

- la costituzione della società è conforme alle **finalità istituzionali** degli Enti Locali, fornendo beni e servizi essenziali; l'oggetto sociale è coerente con l'art. 31 del d.lgs. 199/2021 e l'istruttoria evidenzia l'assenza di rischi di distorsione della concorrenza in conformità con la disciplina sugli aiuti di Stato (**compatibilità con la normativa europea**);
- la Comunità Energetica Rinnovabile ha una **convenienza economica** in quanto massimizza l'auto-consumo collettivo di energia rinnovabile, apportando benefici economici, ambientali e sociali ai partecipanti, nel rispetto delle condizioni previste dal Decreto CACER, senza l'obiettivo di realizzare profitti finanziari;
- la scelta della società cooperativa a prevalente scopo mutualistico per azioni, quale **forma giuridica** per la costituzione di una CER, risulta coerente con le esigenze di trasparenza e partecipazione;
- la società deve dimostrare la **sostenibilità finanziaria**, ossia la capacità di garantire l'equilibrio economico-finanziario nel tempo, considerando la domanda di mercato e l'offerta pre-esistente, come evidenziato nel predetto Business Plan;
- il modello societario deve assicurare il raggiungimento degli obiettivi **efficienza, efficacia ed economicità** delle risorse pubbliche, prevedendo un monitoraggio continuo delle performance aziendali, la **verifica periodica dei bilanci**, con una partecipazione 'proattiva' e conoscitiva e la ricognizione del permanere dei presupposti e delle finalità previste dalla normativa vigente;
- l'ente locale non risulta esposto patrimonialmente in quanto ampia giurisprudenza ha confermato che la società cooperativa risponde con il suo patrimonio (in particolare si richiama la pronuncia della Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (ud. 21/11/2017) 02- 02-2018, n. 2584); inoltre anche l'orientamento della Corte dei Conti stabilisce che l'ente locale non può accollarsi l'onere di ripianare le perdite gestionali, considerato che ogni qual volta il patrimonio della società cooperativa non sia più sufficiente per raggiungere lo scopo, il codice civile prevede che la stessa debba estinguersi;

tutto ciò visto, premesso e considerato il sottoscritto revisore legale dei conti unico esprime

parere favorevole

- all'adozione da parte del Consiglio Comunale della deliberazione indicata in oggetto e dei relativi allegati.

Trento, 18 febbraio 2025.



Il Revisore dei Conti
dott. Mauro Angeli
Mauro Angeli